

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84*



DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 983

VISTO l'art. 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 con il quale, per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate al fenomeno bradisismico, è stata assegnata al Presidente della Giunta Regionale della Campania, quale Commissario Straordinario, una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all' art. 84 della L. 219/81, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale;

VISTA la deliberazione n° 207/4 del 26.3.85 con la quale, in ottemperanza al predetto art. 11 della L.887/84, il Consiglio Regionale ha approvato il programma di cui trattasi;

VISTO l'Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGED, il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18° della legge 887/84 per l'attuazione del sistema di trasporto intermodale delle aree interessate dal fenomeno bradisismico e Commissario Liquidatore di cui al D.P.C.M. del 22.4.1994 e successive proroghe e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio - Direzione Generale per la qualità della vita, con il quale è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all'art. 11, comma 18° della legge 887/84;

VISTA l'ordinanza n. 90 del 04.08.2014 con la quale il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex legge 887/84 ha ridefinito la ripartizione relativa all'adozione degli atti, disposta con l'ordinanza n. 1356 del 20.05.2002, in funzione della natura degli interventi assistiti e tenuto conto dello stato di attuazione dei medesimi, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della definizione del programma operativo, nonché per la razionalizzazione della gestione ex lege 887/84;

VISTA l'ordinanza n. 1497 del 7.3.2006 e la successiva convenzione n. 6 Rep del 2.5.2006 con le quali, avvalendosi degli strumenti richiamati nel Decreto Legislativo 20.8.2002 n. 190, l'amministrazione concedente ha proceduto alla rimodulazione dell'oggetto della concessione affidata al Consorzio Copin, mediante l'applicazione analogica della normativa disciplinante l'istituto del *general contracting*;

VISTA l'ordinanza n. 1515 del 8.11.2006, con la quale è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto preliminare dell'intervento C15 "Cavalcavia ferroviario Parco De Luca – Via Campana e sistemazione Via Artiaco" per l'importo di € 8,50 milioni, nei limiti, condizioni e prescrizioni del parere del CTA n. 412 del 11.09.2006 allegato allo stesso provvedimento;

VISTA la Convenzione Rep. n. 9 sottoscritta con la Società di Progetto Copin S.p.A. in data 29.11.2006, atto applicativo alla convenzione Rep. n. 6/2006, concernente la disciplina esecutiva delle opere costituenti il "Completamento Piano Viario Area Flegrea", tra cui è ricompreso l'intervento di cui sopra;

Stu
em
1 f
over

Stu

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84*



VISTA l'ordinanza n. 12 del 11.01.2008 e successiva ordinanza n. 21 del 17.07.2008 con le quali è stato approvato rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dell'intervento C 15 per l'importo di € 8.500.000,00 da realizzare con il finanziamento complessivo disponibile per il Completamento del Piano Viario, pari a 25 milioni di euro;

RILEVATO che in data 13.7.2009 il RUP dell'intervento ha approvato la perizia di variante n. 1, per l'importo complessivo di 8.500.000,00;

VISTA l'ordinanza n. 62 del 27.10.2010 con la quale è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia di variante n. 2, per l'importo di € 8.950.000,00 secondo il quadro economico riportato nel parere del CTA allegato alla predetta ordinanza;

VISTO il decreto del Responsabile della Struttura n. 905 del 26.2.2016, con il quale è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 3 dell'Intervento C 15 "Cavalcavia ferroviario Parco De Luca – Via Campana e sistemazione Via Artiaco" per l'importo complessivo di € 9.944.774,12;

VISTA la nota n. 86 del 15.2.2017, con la quale la Copin s.p.a. ha presentato la perizia di variante dell'intervento C 15;

VISTA la relazione del Direttore dei Lavori del 14.3.2017;

VISTA la relazione del 30.3.2017, con la quale il RUP dell'intervento ha concordato con quanto espresso dal Direttore dei Lavori;

SENTITO il Comitato Tecnico Amministrativo che, nella seduta del 6.4.2017, ha ritenuto approvabile la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 4 dell'Intervento C 15 "Cavalcavia ferroviario Parco De Luca – Via Campana e sistemazione Via Artiaco", segnalando che i relativi costi delle opere necessarie a sanare quanto realizzato dal Concessionario non a perfetta regola d'arte siano posti a carico di quest'ultimo;

RITENUTO di poter conseguentemente approvare la perizia in argomento nei limiti ed alle condizioni di cui al parere del RUP che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai settori della Struttura e della regolarità della stessa, attestata dai funzionari istruttori e dai rispettivi dirigenti con l'apposizione della sigla al presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate, ed in accoglimento del parere reso dal C.T.A. nella seduta del 6.4.2017 e nei limiti, condizioni e prescrizioni dallo stesso dettate:

- 1) di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n 4 dell'Intervento C 15 "Cavalcavia ferroviario Parco De Luca – Via Campana e sistemazione Via Artiaco" nei limiti ed alle condizioni di cui al parere del RUP che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante;

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84*

- 2) di precisare che i costi delle opere necessarie a sanare quanto realizzato dal Concessionario non a perfetta regola d'arte sono posti a carico di quest'ultimo;
- 3) il presente decreto sarà notificato alla D.G. per la Mobilità della G.R. della Campania ed al Comune di Pozzuoli, agli organi di direzione e controllo dei lavori ed alla Direzione dei Lavori, nonché al Contraente Generale che ne restituirà una copia debitamente sottoscritta per accettazione.

La Struttura curerà l'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 12 APR. 2017

Cateracci
[Handwritten signature]



[Handwritten initials/signatures]

**Il Presidente della regione Campania
Commissario Straordinario
ex-art. 11 comma 18° L.887/84**



Al Responsabile della Struttura
ex-lege 887/84, art. 11 comma XVIII
Centro Direzionale di Napoli, Is. C3
80143 NAPOLI

OGGETTO: Piano Intermodale dell'Area Flegrea - Int. C15: "Cavalcavia ferroviario via Campana – Parco De Luca e sistemazione via Artiano".
Codice intervento CUP: J81B06000360003
Codice intervento CIG: 2668566A51
Perizia di variante tecnica.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con riferimento all'intervento in oggetto e a seguito della nota con la quale il sottoscritto ha trasmesso a Codesto Concedente la perizia di variante tecnica e alla nota del Direttore dei Lavori del 14/03/2017 il cui contenuto si condivide, si rappresenta quanto segue.

- Con Decreto n. 905 del 26/02/2016 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 3, anche sotto il profilo economico, per l'importo complessivo di € 9.944.774,12.
- Con verbale del 22/03/2016 è stata disposta la ripresa dei lavori sospesi unilateralmente in data 04/02/2011.
- Alla data della sospensione non era stato realizzato lo strato di usura "tappetino".
- Con nota prot. n. 527 del 12/10/2016 il Concessionario ha comunicato agli Organi Direzionali gli esiti di un accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) dal quale è emersa la necessità di eseguire alcuni lavori di ripristino interessanti opere già realizzate dalla Copin S.p.A.
- L'ATP ha accertato vizi di esecuzione delle opere da ascrivere a responsabilità del Concessionario e per esso del suo socio affidatario all'epoca della realizzazione delle opere di che trattasi.
- L'ATP ha riguardato le pavimentazioni e la realizzazione della rete di adduzione idrica previste in progetto.
- Con nota congiunta con il Direttore dei Lavori del 28/11/2016 è stato disposto alla Copin S.p.A. la redazione di una perizia di variante tecnica riguardante il ripristino delle opere di che trattasi, suggerendo nel contempo anche la possibilità di prevedere una soluzione che contempli

*Def*¹

**Il Presidente della regione Campania
Commissario Straordinario
ex-art. 11 comma 18° L.887/84**



l'impiego di tecnologie meno invasive per il rifacimento di parte del pacchetto stradale.

- Il Direttore dei Lavori, in virtù delle risultanze dell'ATP, ha disposto /una più ampia e puntuale campagna di indagini e saggi, eseguita in data 24/01/2017.
- La campagna di indagini condotta ha avuto il duplice scopo di verificare la conformità dimensionale e funzionale del pacchetto realizzato lungo via Artiacco e nella rotatoria di via Campana della Tangenziale rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato, con particolare attenzione per quelli che sono i parametri di resistenza "a fatica" in relazione alla "vita utile" della pavimentazione, in considerazione del fatto che sono trascorsi 6 anni dalla sospensione delle lavorazioni e ca. 8 anni dalla posa del pacchetto stradale.
- È lecito, tuttavia, puntualizzare che la parziale realizzazione delle opere alla data della sospensione del 04/02/2011 ha, in concorso con le difformità dimensionali e strutturali riscontrate, instaurato il rilevato ammaloramento della pavimentazione lungo via Artiacco.
- La Copin S.p.A. con nota prot. n. 86 del 15/02/2017 ha presentato agli Organi di Controllo una perizia di variante tecnica riguardante le attività di ripristino di parte del pacchetto di pavimentazione stradale e di tratti del sistema di adduzione idrica a rete.

Risulta necessario evidenziare, altresì, che nel corso della realizzazione delle opere e anche successivamente alla loro sospensione, gli Organi di Controllo hanno in più di un'occasione rilevato le difformità esecutive delle lavorazioni, provvedendo all'emissione di apposite e adeguate disposizioni (cfr. relativi Ordini di Servizio del 06/11/2012 e del 13/10/2014 a firma congiunta con la D.L.) affinché il Concessionario si adoperasse per una rapida risoluzione delle problematiche riscontrate. Pertanto, è corretto rappresentare che risultava improcrastinabile procedere alle attività di ripristino già all'epoca dei dispositivi impartiti e non, dunque, in concomitanza con l'ATP in questione.

Tutto quanto sopra doverosamente rappresentato ed evidenziato, peraltro ampiamente riportato nella su richiamata nota del 14/03/2017 di istruttoria della variante tecnica in esame da parte del Direttore dei Lavori si passa alla trattazione degli elementi inseriti nell'ambito della variante tecnica presentata dal Concessionario con nota prot. n. 86 del 15/02/2017.

Gli aspetti tecnici contenuti nella perizia, già illustrati dal Direttore dei Lavori, sono in linea con le disposizioni emanate dallo scrivente congiuntamente con il D.L. attraverso la nota del 28/11/2016. La perizia ha, difatti, previsto l'impiego di specifiche tecnologie e di materiali innovativi di ultima generazione che garantiscono livelli di portanza e durabilità delle opere (pavimentazioni stradali) migliori anche rispetto alle ipotesi del progetto esecutivo. Tale soluzione risulta, altresì, migliorativa anche in relazione alle peculiari condizioni al contorno (strada aperta al traffico veicolare e pedonale, delimitazione

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aef" with a superscript "2".

Il Presidente della regione Campania
Commissario Straordinario
ex-art. 11 comma 18° L.887/84

stradale già realizzata, presenza massiccia di sottoservi), in quanto ottimizzerebbe i tempi di esecuzione delle opere e nel contempo assicurerebbe minori disagi per la cittadinanza

L'utilizzo di materiali di ultima generazione nella stratigrafia proposta garantisce anche livelli prestazionali e funzionali (in termini di resistenza a fatica e, dunque di vita utile) significativamente maggiori rispetto anche a quelli di progetto, come ampiamente dichiarato dal progettista della Copin S.p.A. e confermato dal Direttore dei Lavori nella sua relazione istruttoria di accompagnamento alla perizia in esame.

In relazione agli aspetti di ordine economico si riscontra un lieve aumento, rispetto a quanto previsto dal Quadro Economico approvato con Decreto della Struttura n. 905/2016. Al riguardo, lo scrivente RUP, avendo già per le vie brevi condiviso con il Direttore dei Lavori l'impianto di stima economica dei prezzi e degli importi previsti in variante aderisce alle valutazioni della D.L. e stabilisce una riduzione dell'assentito importo del corrispettivo di contratto in complessivi € **139.955,71**, ferme restando le superiori determinazioni che Codesto Concedente ritenesse più idonee.

Stabilisce, altresì, che il Concessionario rimoduli la tabella di percentualizzazione delle voci a corpo di contratto, essendosi determinata una variazione delle voci di lavorazione e prezzo.

Tutto quanto sopra riportato, alla luce delle valutazioni condotte e in virtù del fatto che è necessario dare concreto impulso alle lavorazioni ricadenti nell'intervento in oggetto, **lo scrivente ritiene la perizia tecnica approvabile**, sotto gli aspetti dimensionale e costruttivo, fermo restando le disposizioni di carattere tecnico/operativo del Direttore dei Lavori a cui il Concessionario deve ottemperare nel corso di realizzazione delle opere di ripristino, **con la determinazione della riduzione contabile di cui sopra pari a € 139.955,71.**

Nel restare a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ing. Agostino Magliulo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agostino Magliulo".

antonio de maria ingegnere 82038 VITULANO/BN LARGO ROSI, 42 TELEFONO 0824/878193

Trasmessa a mezzo pec

AI Responsabile del Procedimento
Ing. Agostino Magliulo
c/o Struttura Commissariale
ex art. 11, comma XVIII, L.887/84
Centro Direzionale Is. C3
80143 NAPOLI (NA)
legge887@pec.regione.campania.it

e p.c. Al Signor Responsabile della Struttura
Commissario Straordinario ex L. 887/84,
art.11 comma XVIII
Dott. Giuseppe Catenacci
Centro Direzionale, Isola C3
80143 - NAPOLI (NA)
legge887@pec.regione.campania.it



e p.c. Spett.le
Società Concessionaria - COPIN S.p.A
Via Celle, 2
80078 POZZUOLI (NA)
copin@pec.copinspa.eu

Oggetto: Piano intermodale dell'Area Flegrea - Intervento C15: "Sovrapasso Ferroviario – FF.SS. Roma-Napoli – Parco De Luca - Via Campana e sistemazione Via Artiaco". Codice intervento CUP: J81B06000360003 - Codice intervento CIG: 2668566°51.
Perizia di variante tecnica – Riscontro nota prot. n°86/2017 AO/mdr del 15/02/2017, recapitata per le vie brevi in data 23/02/2017.

Si procede al formale riscontro della nota in oggetto epigrafata, richiamando il contenuto della intercorsa corrispondenza avente ad oggetto le problematiche sottese alla redatta e trasmessa variante tecnica, ed in particolare le precedenti note del 28/11/2016 e 22/12/2016, che allegate alla presente (*alleg. sub 1 e sub. 2*) ne formano parte integrante e sostanziale. Si richiamano, inoltre, le disposizioni impartite con l'ordine di servizio n°16 emesso in data 18/01/2017 e successivamente formalizzato in data 20/01/2017, a mezzo raccomandata A.R. n°149477818569 dell'Ufficio P.T. di Vitulano (BN), allorquando veniva acquisito il visto del RUP, che viene allegato in copia per opportuna completezza documentale. Prima di entrare nel merito delle soluzioni tecniche di variante, elaborate dalla Società Concessionaria in indirizzo per il tramite dell'originario progettista, si ritiene utile, ciò al fine di ricomporre il quadro evolutivo della fase tecnico-progettuale e realizzativa delle opere fatte oggetto dell'instaurato rapporto convenzionale, nonché pervenire all'esatta individuazione delle cause che hanno determinato le approssimazioni ed i vizi costruttivi riscontrati, procedere con le specificazioni/argomentazioni che seguono.

I lavori di completamento dell'intervento di riqualificazione di Via Artiaco e della rotatoria di via Campana, fatti oggetto dell'Atto aggiuntivo stipulato in data 14/03/2016, a valle dell'approvata perizia di variante n°3 (*cf. decreto n°905/2016*), sono tutt'ora impediti dalla sopraggiunta inderogabile necessità di operare il preliminare ripristino di talune opere già

realizzate alla data dell'intervenuta sospensione unilaterale dei lavori (04-02-2011) in quanto riscontrate ammalorate, ovvero non completamente conformi, sotto l'aspetto dimensionale e prestazionale, alle corrispondenti previsioni di progetto e di capitolato; I notiziati livelli di ammaloramento e di non conformità (cfr. nota racc. della Copin SpA prot. n°527/2016 MP/mdr del 12/10/2016, recapitata in data 28/10/2016) sono stati sostanzialmente confermati dalle risultanze di una più ampia e puntuale campagna di indagini e saggi, eseguita in data 24/01/2017, su conforme disposizione della scrivente D.L. (rif. O.S. n°16/2017), dal Laboratorio GEO-CONSULT Srl con sede in Manocalzati (AV). La disposta fase di indagine, di tipo puntuale ma estesa all'intero sviluppo planimetrico dell'asse viario in riferimento, le cui risultanze sono state tratte nella relazione posta a supporto del presente parere (*allegato sub 3*) muoveva dalla necessità di accertare, in via preliminare ed in modo inequivocabile, stante le implicazioni di ordine contrattuale comunque derivanti, la conformità dimensionale e funzionale del multistrato costituente la sovrastruttura stradale, realizzata lungo Via Artiaco e nell'ambito della stessa rotatoria di via Campana, alle corrispondenti previsioni di progetto e di capitolato, anche e soprattutto con riguardo ai parametri di resistenza a fatica e, quindi, di vita utile delle pavimentazioni, nonché lo stato conservativo della sequenza stratigrafica allo stato realizzata e posta provvisoriamente sotto-traffico, essendo ormai trascorsi sei anni dall'intervenuta interruzione delle attività di cantiere che hanno, tra l'altro, indotto la mancata realizzazione dello strato di usura; la non corretta configurazione definitiva della piattaforma stradale e, quindi, il funzionale convogliamento e deflusso delle acque drenate dalla stessa; L'insorta evenienza, riflettente sostanzialmente vizi di esecuzione, in uno ai danni per i ritardi che andranno ad accumularsi nei confronti della Struttura Commissariale, si configura, con riferimento alle conferenti disposizioni normative e regolamentari ed alle specifiche condizioni contrattuali sottoscritte, quale grave negligenza nell'attuazione dell'instaurato rapporto convenzionale, atteso che il Concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità nei confronti del Concedente anche per quanto riconducibile alle attività realizzative sviluppate da soci e/o altro soggetto affidatario, ovvero sub-affidatario, e che pertanto le funzioni di vigilanza e controllo, costante e continuato della fase realizzativa, rientrano tra le obbligazioni assunte, tant'è che le disposizioni di cui all'art.10 dell'atto applicativo della convenzione rep. n°6 del 02/05/2006, sottoscritto in data 29/11/2006 rep. 09, fanno obbligo al Concessionario di indicare, in via preliminare e comunque entro giorni 10 dalla sottoscrizione del contratto, i responsabili tecnici e di cantiere a cui resta affidata la complessiva gestione tecnico-amministrativo dello stesso, anche con riguardo all'osservanza dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui al DPR 554/99 (*all'epoca vigente*);

Alla luce delle innanzi esplicitate precisazioni, e non considerando i rapporti, anche di natura economica, intercorsi tra Concessionario e Soggetti sub-affidatari (*anche soci*), in quanto ritenuti di natura prettamente privatistica, la risoluzione delle riscontrate difformità realizzative, per quanto definitivamente accertato sulla scorta delle risultanze della disposta fase di indagine ricognitiva, espletata con riguardo sia ai parametri fisici dei corpi d'opera indiziati, sia ai parametri quantitativi, funzionali e prestazionali sanciti dal CSA reggente l'appalto, debba necessariamente definirsi nell'ambito dell'instaurato rapporto



contrattuale, tenendo comunque conto delle conferenti disposizioni normative e regolamentari, nonché capitolari, direttamente sottesi;

- Invero, non assumerebbero, nel caso di specie, alcuna rilevanza gli esiti di intrapresi contenziosi, anche in via giudiziale e/o arbitrale, quantunque meritevoli di giusta considerazione, atteso che le condizioni specificatamente riportate nel richiamato atto applicativo rep.09/2006 (cfr. art.5) "*confermano.....omissis... l'assoluta estraneità del Concedente a qualsiasi rapporto del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, cottimisti, sub-affidatari in genere....*";

- Va comunque precisato, che lo stato di parziale realizzazione dei corpi d'opera indiziati (*pavimentazioni stradali ecc.*), accertato alla data della disposta sospensione unilaterale dei lavori (*febbraio 2011*), in uno alle evidenti implicazioni di ordine costruttivo e manutentivo comunque derivanti dal loro mancato completamento entro tempi ragionevoli e, soprattutto, dal prolungato provvisorio esercizio a cui sono stati sottoposti in ottemperanza alle manifestate esigenze del Comune (*tale condizione persiste tutt'ora a ben sei anni dalla dichiarata interruzione della fase realizzativa*) hanno, in concorso con le difformità dimensionali e strutturali riscontrate nel realizzato multistrato costituente la pavimentazione stradale, sostanzialmente generato il suo diffuso ammaloramento, peraltro di tipo irreversibile ed esteso a gran parte dell'eseguito sviluppo (*ambito di via Artiano e della stessa rotonda di via Campana, compreso i relativi rami di approccio*);

- Al riguardo, giova anche evidenziare che l'insorta evenienza è stata, nel corso del lungo periodo di sospensione, puntualmente e reiteratamente attenzionata dalla D.L. attraverso circostanziate e tempestive disposizioni che trovano la più ampia esplicazione negli emessi ordini di servizio;

- Nello specifico, assumono particolare rilevanza le argomentazioni/precisazioni poste a base delle disposizioni impartite dalla D.L. con gli ordini di servizio emessi, rispettivamente, in data 06/11/2012 ed in data 13/10/2014, a cui si rinvia per una più ampia disamina delle sopraggiunte evenienze, di ordine costruttivo e prestazionale, riguardanti i corpi d'opera a cui si è fatto innanzi cenno;

- Appare, quindi, evidente come la direzione lavori, in concerto con il RUP, abbia sin dal loro manifestarsi disposto affinché il Concessionario provvedesse, in derivazione delle obbligazioni contrattuali assunte e nel rispetto delle specifiche tecniche sancite nel CSA, ad una tempestiva attività di recupero delle criticità e degli ammaloramenti riscontrati, attraverso la complessiva risistemazione del piano viario di Via Artiano e della stessa rotonda di Via Campana e relativi rami di approccio, che non potevano, e non possono, in alcun modo prescindere dalla definitiva configurazione della piattaforma stradale, rinviandone ad una successiva fase l'esauritivo accertamento delle cause che avevano sin d'allora determinato le manifestate deformazioni puntuali della sovrastruttura stradale;

- Nel merito, va evidenziato che, ad esito delle impartite disposizioni operative di cantiere, peraltro più volte reiterate, il Concessionario, con molta sufficienza ed in totale dispregio delle sottoscritte condizioni contrattuali, ebbe, da subito, a manifestare la volontà di sottrarsi completamente alle obbligazioni contrattuali assunte, provvedendo, con ingiustificabile ritardo, alla realizzazione - peraltro in modo abbastanza approssimativo - degli



- individuati interventi di recupero degli ammaloramenti riscontrati, riconducibili ai vizi costruttivi e, soprattutto, alla non conformità, ancorchè parziale, delle opere con riguardo alle corrispondenti previsioni progettuali, per come definitivamente accertate a seguito della disposta ed espletata (*cf. documentazione allegata*) indagine ricognitiva dei previsti ed assentiti parametri dimensionali e prestazionali, nonché dello stato conservativo delle stesse dopo un così prolungato periodo di sospensione;
- Ne deriva pertanto, che la inderogabile necessità di procedere alle attività di ripristino e contestuale recupero delle accertate difformità, ora fatte oggetto della trasmessa variante tecnica, è da ricondursi all'epoca delle impartite disposizioni (*anni 2011, 2012 e 2014*) e non già alla data dell'espletato "accertamento tecnico-preventivo" (ATP), promosso dal Concessionario nell'ambito del controverso rapporto con il socio affidatario Impresa SpA - si ribadisce di natura prettamente privatistica -, e che il mancato, ovvero tardivo adempimento alle richiamate disposizioni della D.L., configurandosi ciò come grave negligenza contrattuale, venne tempestivamente partecipato al RUP ed alla stessa Struttura Commissariale per l'adozione delle conseguenziali determinazioni di competenza;
- Non rileverebbero al riguardo le argomentazioni/precisazioni addotte allora dai responsabili tecnici e di cantiere del Concessionario che portavano a ritenere le attività disposte dalla D.L., seppur ritenute condivisibili, non compatibili con lo stato di fermo del cantiere e, quindi, con le ragioni che ne avevano determinato la sospensione stessa dei lavori, tralasciando di considerare che le riscontrate difformità, in uno ai rilevati vizi di realizzazione, fossero da ascrivere ad esclusiva responsabilità del Concessionario, rilevando ciò grave inadempimento contrattuale;

Per tutto quanto sin qui argomentato, appare scontato che l'istruttoria della trasmessa variante tecnica, sottesa alla realizzazione degli accertati ed inderogabili interventi di ripristino degli ammaloramenti e delle difformità dimensionali e costruttive riscontrate nell'ambito degli interventi di riqualificazione funzionale (*pavimentazioni, reti di adduzione e distribuzione idrica, ecc*) realizzati lungo Via Artiano e la stessa rotatoria di Via Campana e relativi rami di approccio, vada sviluppata, ciò in coerenza con le specifiche condizioni di contratto e di capitolato, nel puntuale e completo rispetto dei parametri dimensionali e prestazionali originariamente assentiti, nonché nell'esclusivo interesse del Concedente.

In primis, si evidenzia che le trasmesse elaborazioni tecnico-economiche di variante risulterebbero sostanzialmente coerenti con le direttive impartite dalla scrivente D.L., congiuntamente al RUP, con nota del 28/11/2016.

Infatti, la trasmessa documentazione tecnico-progettuale, preordinata all'esecuzione degli individuati interventi di recupero delle accertate fenomenologie di ammaloramento delle richiamate opere, risulterebbe sviluppata facendo ricorso, ciò al fine di limitarne l'invasività ed il complessivo tempo di realizzazione, ciò in relazione alle particolari condizioni di contesto (*viabilità in esercizio convogliante intensi flussi di traffico, per la quale sarebbe impraticabile qualsivoglia proposta di interruzione, anche temporanea, dell'esercizio della stessa*), a specifiche tecnologie ed a materiali innovativi di ultima generazione, quali i geocompositi aventi funzione di incremento della portanza del piano di appoggio degli strati della pavimentazione stradale; i bitumi modificati ed i conglomerati bituminosi fibrorinforzati aventi caratteristiche prestazionali di gran lunga superiori a quelle dei corrispondenti materiali originariamente previsti.



Con riguardo ai livelli prestazionali e funzionali attesi, si evidenzia che il multistrato proposto in variante, strutturato secondo la seguente sequenza stratigrafica: *strato di regolarizzazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso spessore cm 3, in opera previa fresatura dell'attuale strato legato per uno spessore complessivo di cm 12 circa; rete di rinforzo in fibre di vetro e TNT; strato di base-binder in conglomerato bituminoso fibrorinforzato spessore 9 cm; mano di attacco ed impermeabilizzazione in emulsione bituminosa modificata; strato di usura multifunzionale in conglomerato bituminoso modificato, spessore cm 3, assicurerebbe (cfr. calcoli di verifica della vita utile della pavimentazione di progetto e della corrispondente proposta di variante), tenendo anche conto della disomogeneità dei riscontrati valori della portanza del terreno di sottofondo, in relazione alla quale vennero fornite puntuali precisazioni da parte del progettista dell'intervento (cfr. comunicazione epistolare prot. n°086/25/GR/09/0021 in data 17/03/2009) una complessiva resistenza a fatica e, quindi, una durata di vita utile del multistrato significativamente maggiore di quella di progetto.*

Con riguardo, invece, ai profili di ordine economico comunque connessi alle introdotte nuove e variate soluzioni costruttive, le trasmesse elaborazioni di stima riscontrano, seppur con un lieve incremento, la sostanziale conferma dei saldi di spesa assentiti in contratto per i corrispondenti corpi d'opera valutati a corpo, e che i prezzi utilizzati si rapportano sostanzialmente alle direttive all'uopo impartite con la già richiamata nota del 28/11/2016.

Invero, la revisione contabile operata dalla scrivente, nella fase istruttoria della trasmessa perizia, in coerenza della rimodulata articolazione – sulla scorta di ulteriori e più approfondite indagini di mercato – dei nuovi prezzi applicati, porta ad una significativa riduzione dei predetti saldi che, ove fosse confermata dalle superiori valutazioni del RUP e della stessa Struttura Commissariale, indurrebbe la conseguenziale ed inevitabile rideterminazione, in riduzione, del corrispettivo di contratto, nonché la ineludibile rivisitazione della tabella parametrica di percentualizzazione delle voci a corpo in contratto.

Occorre altresì evidenziare, che le valutazioni di stima, ritenute necessarie per l'espletamento della indispensabile comparazione dei costi, sono state correttamente ricondotte all'epoca dell'originaria esecuzione, applicando i prezzi già in contratto e, per le lavorazioni non riconducibili alle voci di prezzo già assentite, utilizzando i nuovi prezzi per come rideterminati in ragione degli operati approfondimenti, atteso che alcun adeguamento possa essere legittimamente contemplato e, quindi, riconosciuto.

Tale ultima precisazione sottende la inderogabile necessità di operare, trattandosi di opere contrattualizzate a corpo, la ponderata comparazione del valore dell'opera, conseguito a seguito dell'avvenuto ripristino degli accertati ammaloramenti, nel rispetto delle modalità costruttive e dei materiali individuati in perizia dal progettista *Ing. Rubino*, con il corrispondente valore di stima dedotto in contratto. In relazione alle precisazioni/considerazioni sin qui tratte, appare evidente che la riscontrata economia di spesa, rispetto a quanto contrattualmente assentito per le corrispondenti voci a corpo, sarà posta nella disponibilità del Concessionario, operando, ciò al fine di pervenire alla normalizzazione dell'avanzamento contabile sin qui certificato, le conseguenziali detrazioni.

Per tutto quanto sin qui argomentato e dedotto in relazione ai contenuti della trasmessa documentazione tecnico-economica di variante, che elaborata a cura del Concessionario è da considerarsi, ancorchè non materialmente ad essa allegata, parte integrante e sostanziale della



presente relazione istruttoria, si è del parere che le varianti dimensionali e costruttive siano sostanzialmente migliorative delle corrispondenti originarie previsioni progettuali e, quindi, meritevoli di accettazione sia in ordine ai connessi profili tecnico-progettuali, che con riferimento alle implicazioni di ordine contrattuale direttamente sottese. La scrivente direzione dei lavori esprime, pertanto, fatte salve le superiori valutazioni del RUP e della stessa Struttura Commissariale, parere favorevole alla loro introduzione a condizione che vengano preliminarmente condivise in segno di accettazione ed adempimento le seguenti ulteriori prescrizioni/disposizioni:

- a) di sottoporre alla preliminare valutazione ed approvazione della D.L. lo studio qualitativo delle specifiche miscele che andranno ad utilizzarsi per la realizzazione della sequenza stratigrafica degli strati legati della pavimentazione in conglomerato bituminoso, avendo cura di riportare in appositi articoli aggiuntivi all'attuale articolazione del CSA di contratto la caratterizzazione fisico-chimica degli aggregati; la ottimale curva granulometrica degli inerti; il dosaggio dei diversi componenti; i parametri prestazionali rideterminati in sede di perizia; le modalità di espletamento delle prescritte prove, nonché quant'altro necessario a conseguire la preventiva accettazione da parte degli Organi direzionali;
- b) di dare immediato corso a qualsivoglia attività preordinata all'effettivo inizio della fase di realizzazione del multistrato costituente la pavimentazione stradale, per come da ultimo strutturato dal progettista dell'opera Ing. Rubino in sede di elaborazione della trasmessa variante tecnica. In particolare, occorre che si proceda tempestivamente:
 - o *al ripristino della tubazione della rete idrica adduttrice, già realizzata lungo Via Artiacco, relativamente alla tratta per la quale sono state accertate criticità in termini di tenuta idraulica;*
 - o *al completamento dei lavori di realizzazione della predetta rete idrica adduttrice e di quella secondaria di distribuzione, ivi comprendendosi le previste connessioni ed allacci, affrontando e risolvendo, in via preliminare, le inevitabili implicazioni di ordine operativo e costruttivo derivanti sia dall'accertata sensibilità archeologica del sito interessato dai lavori, sia dalle soggezioni ai flussi di traffico, in talune fasce orarie abbastanza intensi, defluenti lungo Via Artiacco e relativa rotatoria di Via Campana;*
- c) venga predisposto in via preliminare, eventualmente in concerto con i competenti Settori comunali, un puntuale e dettagliato piano di cantierizzazione degli interventi che si rapporti specificatamente alle modalità realizzative suggerite dal progettista Ing. Rubino che riflettono, in particolare, la necessità di evitare un'eccessiva parzializzazione delle superficie pavimentate oggetto di radicale ripristino, ciò allo scopo di assicurare continuità costruttiva e quindi strutturale ai diversi strati che compongono il predetto multistrato di tipo semirigido, atteso che le connesse lavorazioni vanno, inevitabilmente, eseguite con viabilità in esercizio;
- d) di pervenire celermente, atteso che le attività realizzative connesse ai predetti interventi di ripristino - aggiuntivi rispetto a quelli di completamento in contratto -, assumono rilevante incidenza se si considerano l'assentita fasizzazione operativa di cantiere e la correlata tempistica contrattuale fatta oggetto delle condizioni pattizie sancite nel sottoscritto atto aggiuntivo (*allo stato ormai improduttivamente elassa*) ad un'attenta e ponderata rimodulazione del cronoprogramma esecutivo che contraendo e sovrapponendo - per



quanto possibile in relazione alla tipologia delle opere da eseguirsi ed alle modalità costruttive necessariamente da rispettare – i tempi di talune fasi e facendo altresì ricorso ad una diversa organizzazione funzionale del cantiere, anche in termini di potenzialità produttiva, possa contenere il nuovo termine di scadenza entro i limiti dell'avanzata richiesta di proroga (21/07/2017);

- e) di accettare, a mezzo dichiarato assenso, la riduzione dell'assentito importo del corrispettivo di contratto (cfr. atto aggiuntivo del 14/03/2016) determinata, a seguito della operata rivisitazione contabile dell'elaborato di stima trasmesso in allegato alla variante tecnica n°4 (allegati sub 4, sub 5 e sub 6) in complessivi **€ 139.955,71 (euro centotrentanove-milano-veccentocinquantacinquevirgolasettantuno)**, fatte salve le risultanze della definitiva valutazione del RUP;
- f) di accettare, pertanto, che agli esiti delle conclusive valutazioni istruttorie del RUP saranno applicate, ove l'impostazione e le deduzioni tratte nella presente relazione/parere fossero integralmente o parzialmente confermate, le conseguenziali detrazioni dell'importo maturato, alla data odierna, in avanzamento contabile che, per quanto risultante dalle operate calcolazioni, restano fissate in via preliminare in complessivi **€ 43'710,59 (euro quarantatremilasettecentodiecivirgolacinquantanove)**.

Si precisa ulteriormente che, ad integrazione delle valutazioni/disposizioni sin qui tratte, la scrivente D.L. si riserva comunque di determinare e quantizzare, in fase successiva, l'eventuale addebito dei danni e maggiori oneri derivanti dall'accertata evenienza di ordine costruttivo e contrattuale, disponendo inoltre, ove se ne accertassero in via definitiva i presupposti normativi e regolamentari, nonché capitolari, l'applicazione della penale prevista in contratto per la tardiva ultimazione dei lavori di completamento fatti oggetto del prefato atto aggiuntivo.

Nel merito, si significa che la posizione assunta dalla D.L., muove dalla inderogabile necessità di conseguire la piena regolarizzazione del processo realizzativo attinente l'opera pubblica in riferimento, anche con riguardo agli aspetti contabili sin qui acclarati.

Appare quindi superfluo sottolineare che la posizione innanzi espressa, regolarmente partecipata al Concessionario a mezzo dell'intercorsa corrispondenza e delle disposizioni recentemente impartite, viene assunta nell'esclusivo interesse del Concedente, non rilevando al riguardo alcun che il rinvio alle polizze fideiussorie prestate a garanzia della conforme realizzazione dell'intervento nel rispetto delle assentite previsioni progettuali e di contratto.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione documentale che si rendesse necessario, distintamente la saluto.

Distinti saluti.

Vitulano li, 14/03/2017

Il Direttore dei Lavori
Ing. Antonio De Maria



